

## Imposta sulle successioni e donazioni

Per poter parlare dell'imposta sulle successioni e donazioni dobbiamo prima riferirci e individuare il significato di cosa è un'imposta. L'imposta è un tributo che serve a finanziare le spese dello Stato, è un prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato per sostenere la spesa pubblica. Quando parliamo di imposta però ci addentriamo in un mondo parecchio ampio, la maggiore distinzione tra le imposte è fra quelle dirette e quelle indirette. Le imposte Dirette sono quelle che vanno a minare direttamente il reddito o il patrimonio del contribuente mentre quelle indirette colpiscono il bene o il servizio prima che raggiungano il destinatario, cioè vinta canone indirettamente la ricchezza, nel momento in cui viene spesa. Proprio di quest'ultima categoria fanno parte le imposte di registro. Originariamente i trasferimenti mortis causa erano assoggettati all'imposta di registro, la quale costituiva una vera e propria tassa concepita come tributo allo Stato; con il passare del tempo venne varato un sistema impositivo successorio autonomo. La normativa relativa all'imposta delle successioni e donazioni è raccolta nel T.U D.lgs n.346. L'imposta sulle successioni e donazioni nasce a seguito degli acquisti a titolo gratuito, per poterci concentrare sulla prima, dobbiamo capire a cosa ci riferiamo con questi ultimi, il trasferimento si può definire a titolo gratuito solo in quanto determini effetti gratuiti, ovvero quando l'arricchimento di un patrimonio avviene a discapito di un altro, senza che l'ultimo ottenga in cambio un beneficio economico di riequilibrio.

La successione è il modo attraverso il quale il de cuius trasmette ai propri eredi parte del suo patrimonio. Per chiunque intenda devolvere i propri beni è fondamentale disporre in modo consapevole del proprio patrimonio secondo le regole perviste dalla legge. Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità spetta di diritto ai parenti più prossimi, perciò per chi è chiamato all'eredità è importante informarsi dei termini di diritti e di oneri di carattere fiscale, in modo di valutare correttamente le modalità in cui accettarla.

L'imposta di successione è un'imposta indiretta dovuta nei confronti dello Stato da parte degli eredi e dei delegatari del de cuius (il defunto). La successione si verifica quando un soggetto subentra nelle posizioni giuridiche di un altro soggetto, il caso più classico di successione è quella legata all'eredità, dove gli eredi subentrano nelle posizioni giuridiche del de cuius. L'imposta di successione colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti su beni mobili e immobili successivamente alla morte del titolare, ciò significa che in caso di eredità, di beni mobili, immobili, reali o di denaro, l'imposta di successione dev'essere pagata all'Agenzia delle Entrate. Qualora nell'attivo ereditario siano presenti beni immobili o diritti reali immobiliari è sempre obbligatoria la presentazione della dichiarazione di successione la quale deve essere presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione.

La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio di natura fiscale, attraverso il quale viene comunicato all'Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione gli eredi, i legatari e di loro rappresentanti, nonché gli immessi nel possesso dei beni ereditari. Non sono obbligati a presentarla i parenti in linea retta. Fino alla scadenza dei 12 mesi, la dichiarazione può essere modificata presentando una dichiarazione sostitutiva; nel caso in cui si presentino eventi che determinino l'applicazione dell'imposta in misura maggiore o che modificano la devoluzione dell'eredità o del legato, si può presentare una dichiarazione integrativa. tutti gli eredi sono responsabili della mancata presentazione della dichiarazione di successione, ciò non vuol dire che debbano essere presentate tante dichiarazioni quanti gli eredi: ne basta una sola.

Oltre alla successione che avviene a causa di morte, si può trasferire un bene mobile, immobile a titolo gratuito anche tra vivi, questa è la donazione. La disciplina della donazione viene descritta nel titolo V del secondo libro del codice civile come un contratto attraverso il quale, per spirito di

liberalità una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa un suo diritto oppure assumendo verso la stessa di un'obbligazione. Come per la successione, anche la donazione non è esente da costi, infatti si versa un'imposta che varia a seconda del legame di parentela fra donatario e ricevente, le aliquote e le eventuali franchigie, vengono differenziate a seconda dei soggetti coinvolti e rendono le donazioni tassabili solo per la parte eccedente del proprio valore. Per quanto riguarda la franchigia, si tratta di una soglia sotto la quale non avviene alcun prelievo fiscale dall'atto di successione, è un importo minimo esentasse che varia a seconda del grado di parentela tra l'erede e chi lascia il proprio patrimonio. Le tasse si pagano sulla somma che eccede quella soglia.

L'imposta sulle successioni e donazioni, in Italia, è un'imposta dovuta per il trasferimento della proprietà o di altri diritti nella circostanza in cui un soggetto benefici di un arricchimento patrimoniale mortis causa o a titolo di liberalità tra vivi. Nata nel sistema del tributo di registro, l'imposta prese autonomia col regio decreto 3270/1923, come singolo prelievo sulle quote ereditarie volto a minare il patrimonio del ricevente, col r.d.l. 434/1942 venne integrato con un nuovo tributo riferito al valore globale dell'asse ereditario netto. Nel 1972, questi due prelievi vengono accomunati con un'unica imposta, il d.p. r. n.637/1972, conservando la duplice funzione contraddittoria che rimase in atto fino al 2001.

L'articolo 13 della legge n.383 del 18 ottobre 2001 sopprime l'imposta sulle successioni e donazioni confermando l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell'attivo ereditario od oggetto di donazione o altra liberalità tra vivi, e assoggettando i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, a soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, o altri parenti fino al quarto grado, all'imposta di registro, nella misura stabilita dalla relativa tariffa per le diverse tipologie di beni, ed eventualmente all'iva. Come già detto l'imposta sulle successioni riguarda il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili o di altri diritti in seguito alla morte del titolare, questi vengono trasferiti agli eredi sulle basi delle norme della successione legittima o in funzione di ciò che è stato stabilito nel testamento mentre l'imposta sulle donazioni invece interessa il trasferimento della proprietà di beni immobili o mobili o di altri diritti tra persone ancora in vita.

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con diverse aliquote sul valore complessivo netto dei beni mentre per le donazioni e gli atti di trasferimento non a causa di morte ma inter vivos a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati nell'art.58, comma 1 del Testo Unico n. 346/1990 al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti. Queste vengono calcolate diversamente a secondo del grado di parentela:

- a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario 1.000.000 di euro:4%
- a favore degli altri parenti sino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado:6%
- a favore degli altri soggetti:8%

Sugli argomenti non trattati nelle disposizioni riassunte in precedenza si applicano quelle del testo unico n. 346; per ricostruire la regolamentazione dell'imposta bisogna interpretare di volta in volta la compatibilità o incompatibilità dei singoli istituti e delle singole disposizioni del testo unico precedentemente citato, questa operazione risulta difficoltosa e perciò più propensa a dare risultati inefficaci.

Il contenuto dell'art.2 e dell'art.1 del T.U, si riferisce a i trasferimenti, il quale interpreta la configurazione del rapporto successorio come prelievo indiretto sulla circolazione della ricchezza, contrastando la natura intrinseca dell'imposta con l'esigenza di tassare il singolo erede. Seguendo questa considerazione, l'interprete deve tener conto che nella nuova disciplina dell'imposta delle successioni ci sono indicazioni univoche riguardanti la configurazione del presupposto del tributo esaminato, come l'imposta sull'arricchimento del singolo erede. In tal senso l'art.2 comma 48 depone che il prelievo si riferisce alle quote ereditarie e ai legati e stabilisce forme di imposizione diverse a seconda della sussistenza o meno di un legame di parentela tra il successore e il de cuius. Ciò significa che l'imposta in esame è un tributo diretto conseguito mortis causa del beneficiario. Il legato giuridicamente rappresenta la successione a causa di morte attraverso la quale l'autore di un testamento dà a un soggetto da lui indicato per nome, detto legatario, singoli beni parte dell'eredità. Il testamento è una torre evocabile con il quale ognuno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri averi o di parte di essi. Il testamento è quindi l'unico modo per poter disporre di propri beni anche dopo la morte, sue prerogative essenziali garantita dalla legge sono la libertà e la revocabilità. La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in assenza di familiari stretti, un caso il testatore avesse parenti stretti può disporre nel testamento solo di una parte dei suoi beni. Il testamento può essere revocato in ogni momento, senza limitazioni, inoltre è un atto personale quindi nessun altro può redigerlo.

Secondo il d.p.R. 637, la legge è obbligata a presentare la dichiarazione all'apertura della successione indipendentemente dall'accettazione dei chiamati, con lo scopo dell'accettazione dell'eredità (delazione), considerando soggetti passivi semplici coloro che venivano chiamati per l'eredità. Questa interpretazione venne criticata poiché comportava un prelievo su un potenziale arricchimento solo in base al possesso di beni ereditari, contrastando il principio di capacità contributiva. A seguito delle critiche si giunse alla conclusione che l'imposta viene considerata solo per gli eredi chiamati che non abbiano rinunciato ai beni, i quali sono obbligati a presentare l'apposita dichiarazione. Dunque, in base alla vigente disciplina, il chiamato può essere considerato titolare di obbligazione provvisoria solo se possessore di beni ereditari, la sua posizione è dunque simile a quella degli altri soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione.

L'esigenza di sollecita riscossione comporta nelle successioni testamentarie l'applicazione del prelievo in base alle disposizioni del testamento, seppur impugnate giudizialmente (art.43). L'imposizione si adeguerà poi alla successiva evoluzione della situazione: saranno tassati anche gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, qualsiasi cambiamento dovrà essere integrato con una dichiarazione (art.28 comma 6°). In conclusione, presupposto del tributo è l'acquisto mortis causa, correlativamente soggetto passivo di un'obbligazione d'imposta definitiva è l'erede che abbia accettato l'eredità, naturalmente soggetto passivo per l'imposta sul singolo legato è il legatario, salvo che vi rinunci.

Il presupposto dell'imposta è costituito dall'arricchimento conseguito dal singolo erede, in quanto eccedente l'eventuale franchigia spettante, in caso di pluralità di eredi a ciascuno fa capo autonomo presupposto ed una autonoma obbligazione d'imposta.

La base imponibile è l'importo su cui si andrà ad applicare l'aliquota per calcolare l'entità di una particolare imposta o contributo. La base imponibile dell'imposta sulle successioni è costituita dal valore netto degli arricchimenti conseguiti dai singoli successori: dal valore dell'eredità o dalle quote ereditarie, al netto dei legati ed oneri su essi gravanti e da quello dei legati al netto degli eventuali oneri imposti ai legatari. Col fine di prevenire la determinazione della base imponibile serve trovare l'attivo e il passivo dell'asse ereditario, onde evitare la sottrazione al prelievo di beni o la creazione di passività fittizie il legislatore crea una disciplina atta a fissare i criteri di valutazione. Per attivo

intendiamo tutti i beni e diritti oggetto di successione, ad eccezione di alcune esclusioni dall'attivo ereditario di alcuni beni o delle limitazioni esistenti nel territorio in caso di de cuius non residente. L'art.9 afferma che a causa della semplicità per gli eredi di sottrarre beni mobili, questi siano compresi nell'attivo per un importo pari al 10% del valore netto imponibile dell'asse. L'art.11 prevede presunzioni volte a prevenire controversie sull'appartenenza di beni al de cuius, stabilendo che si considerano compresi nell'attivo i titoli il cui reddito sia stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi a lui presentata. Quando il deposito, anche in cassette di sicurezza, venga fatto a nome suo e di altri soggetti, si presume, salvo prova contraria, l'uguaglianza delle rispettive quote. Le partecipazioni sociali si considerano comprese nell'eredità o nel legato eventualmente spettante ai soci, o in mancanza oggetto di legato a favore di essi. Riguardo ai criteri di valutazione dell'attivo, per i beni diversi da quelli per i quali vi sono criteri appositi si guarda al valore venale in comune commercio.

Per quanto riguarda le passività deducibili, queste son composte dai debiti del defunto, per la detrazione dei quali sono stati fissati requisiti sostanziali e probatori. La condizione per la deduzione dei debiti è che questi risultino in atti scritti in data anteriore all'apertura della successione o dal provvedimento giurisdizionale definitivo.

In prevenzione alle elusioni del tributo o artificiose riduzioni dell'imponibile, l'art.22 esclude la deduzione dei debiti contratti per acquistare beni o diritti non compresi nell'attivo. Il secondo comma dello stesso articolo ammette la deduzione degli addebitamenti dipendenti da assegni emessi o da operazioni perfezionate negli ultimi sei mesi, solo nei limiti in cui i relativi importi siano stati impiegati per acquistare beni soggetti ad imposta dichiarati, o rivenduti, o perduti o distrutti per causa non imputabile al defunto, sono esclusi da tali limiti i debiti e le operazioni inerenti all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo. Infine, l'art.23 individua le prove necessarie per dimostrare l'effettività dei debiti deducibili, richiedendo la produzione dei titoli in originale o in copia autentica, o di estratti notarili delle scritture contabili, nonché per i debiti verso banche, di un apposito certificato relativo al complesso di rapporti con il defunto, compreso l'integrale svolgimento, nei dodici mesi anteriori alla morte, dei conti correnti il cui saldo sia passivo.

L'esistenza dei debiti, anche se non indicati nella dichiarazione, può essere dimostrata entro tre anni dall'apertura della successione tale termine è prorogato per quelli risultanti dal provvedimento giurisdizionale, per quelli verso le P.A, fino a sei mesi dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per evitare manovre elusive attraverso l'anticipata attribuzione dei beni ai futuri eredi, si procede al c.d coacervo delle precedenti donazioni. Il coacervo è l'istituto giuridico in forza del quale, quando tra uno stesso donante e uno stesso donatario intercorre una pluralità di donazioni, perciò bisogna tenere conto, delle donazioni successive e delle donazioni precedenti, al fine di verificare se queste ultime hanno intaccato la franchigia esente. Il valore dell'asse ereditario viene quindi aumentato per vedere se le donazioni abbiano rispettato o meno la franchigia spettante al successore per stabilire nel primo caso, l'importo residuo della franchigia dello stesso fruibile. L'esenzione prevista dall'art.3 comma 4° ter esonera l'imposta i trasferimenti. L'applicazione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni:

- riguardo alle partecipazioni in società di capitali l'esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali il successore acquista o integra il controllo ai sensi del cod.civile.
- con riguardo alle aziende, l'esonero da imposizione si applica, purché gli avanti causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

L'acquisto a titolo di donazione è soggetto ad un carico fiscale concorde a quello che scontrerebbe se avvenisse mortis causa. L'attuale imposta sulle donazioni colpisce l'arricchimento conseguito per effetto di donazioni, di atti di trasferimento a titolo gratuito di costituzioni e vincoli di donazione, riferendosi dunque alle donazioni di cui all'art.769 cod.civ, ma anche le liberalità atipiche, ovvero l'atto attraverso il quale una parte arricchisce l'altra senza adempiere o essere tenuto a rispettare alcuna obbligazione. Notiamo che le donazioni indirette non sono sempre poste in essere con atti scritti, emerge perciò la difficoltà di assoggettare alcune tipologie di liberalità atipiche all'imposta sulle donazioni. Sono escluse dal presupposto impositivo le donazioni previste dagli artt. 742 e 783 cod.civ, le quali riguardano le erogazioni liberali per le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze. Gli atti a titolo gratuito e gli atti di liberalità fanno parte della categoria degli atti gratuiti distinguendosi fra loro solo per l'animus donandi del disponente. Come atti gratuiti non costituenti liberalità ci possiamo riferire al contratto di comodato o quello di mutuo non oneroso, in adempimento a obbligazioni naturali, ciò crea disarmonie con la disciplina dell'imposta di registro che li colpisce. Per quello che riguarda i vincoli di destinazione, acquistano rilievo solo quelli che determinano l'arricchimento a favore del beneficiario. Tra i negozi giuridici che danno luogo alla costituzione di vincoli di destinazione mediante attribuzione di beni e diritti è imputabile il trust. Il quale può essere definito come un negozio giuridico attraverso il quale, un soggetto ovvero il disponente, in qualità di un rapporto di fiducia, conferisce ad un altro soggetto ovvero l'amministratore del trust, la gestione di un determinato patrimonio per uno scopo prestabilito o nell'interesse di uno o più beneficiari. Nei casi in cui tale istituto si risolve in un trasferimento fiduciario di beni destinato a favorire beneficiari determinati, che il disponente intende gratificare, l'imposta sulle donazioni volta a coprire l'arricchimento conseguente ad un atto traslativo di carattere non oneroso. Qualora il trust assuma invece, le connotazioni di un'autonoma entità volta alla realizzazione di determinate finalità, il tributo dovrebbe applicarsi all'ente medesimo.

L'acquisto a titolo gratuito inter vivos è soggetto ad un carico fiscale equivalente a quello che scontrerebbe se avvenisse mortis causa, si giustificano sia la norma che ai fini della determinazione del valore dei beni e diritti rinvia alle regole previste per gli elementi dell'attivo ereditario, sia la previsione delle stesse franchigie ed aliquote operanti per le successioni, sia infine, la statuizione relativa al coacervo delle donazioni anteriormente perfezionate dallo stesso donante a favore dello stesso donatario.

Trattandosi della imposizione su atti inter vivos, il legislatore ha assunto a modello l'imposta di registro, in particolare l'atto di donazione è soggetto a registrazione in termine fisso. La donazione va effettuata per atto pubblico, in presenza di un notaio che redige l'atto, lo registra all'ufficio delle entrate entro 30 giorni e provvede al versamento dell'imposta. Un regime peculiare è previsto per l'accertamento delle donazioni indirette, che è subordinato al concorso delle seguenti condizioni: che l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, e, che le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo delle franchigie applicabili.